



C..F. .n° 8200236 084 8  
P.I. n° 0023803 084 5

REGIONE SICILIANA

# COMUNE DI RACALMUTO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE VERBALIZZATA AL N° 3 DEL REGISTRO IN DATA 08-01-2024

**OGGETTO** AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEL DIPENDENTE GEOM. ANGELO CAMPANELLA IN FAVORE DEL COMUNE DI BOMPENSIERE PER LO SVOLGIMENTO DI ORARIO AGGIUNTIVO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE N. 311 DEL 30 DICEMBRE 2004 - PERIODO DAL 08 GENNAIO AL 31 MARZO 2024 – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.

L'anno duemila ventiquattro addì otto del mese di gennaio alle ore 13:45 e seguenti, in Racalmuto e nella Residenza Municipale, si è riunita la **Giunta Comunale**, nelle persone dei Signori:

| Componenti |                                       | Presente | Assente |
|------------|---------------------------------------|----------|---------|
| 1          | Arch. Vincenzo Maniglia<br>Sindaco    |          | —       |
| 2          | Angelo Curto<br>Vice Sindaco          | —        | X       |
| 3          | Dott.ssa Ivana Mantione<br>Assessore  |          | —       |
| 4          | Ing. Angelo Cutaia<br>Assessore       |          | —       |
| 5          | Dott.ssa Cristina Iacono<br>Assessore | —        | X       |

La quale, con l'assistenza e la partecipazione, ai sensi dell'art. 52 della L. n° 142/90, come recepita dalla R.S. con L. n° 48/91, del <sup>Vice</sup> Segretario Generale Dott.ssa Roberta Marotta, ha adottato la seguente deliberazione. Presiede la seduta l'Arch. Vincenzo Maniglia, Sindaco <sup>LETTORIA G. DI NARO</sup>

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE REDATTA AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 7/2019**

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEL DIPENDENTE GEOM. ANGELO CAMPANELLA IN FAVORE DEL COMUNE DI BOMPENSIERE PER LO SVOLGIMENTO DI ORARIO AGGIUNTIVO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE N. 311 DEL 30 DICEMBRE 2004 - PERIODO DAL 08 GENNAIO AL 31 MARZO 2024 – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.

Il sottoscritto Mendolia Pasquale responsabile del procedimento di cui all' art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente proposta di deliberazione, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013.

**VISTA** la nota pervenuta al protocollo del Comune di Racalmuto in data 14 dicembre 2023, Nostro prot. n. 19120, con la quale il Comune di Bompensiere ha richiesto l'autorizzazione all'utilizzo, per complessive n. 12 ore settimanali, del Geom. Angelo Campanella, dipendente part-time ed indeterminato di questo Ente, categoria " Area degli istruttori", per svolgere orario aggiuntivo ai sensi dell'art. 1 comma 557 della L. 311/2004 e dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001, nel periodo che va dal 01/01/2024 al 31/12/2024, eventualmente rinnovabile;

**VISTA** la nota prot. n. 19189 del 18/12/2023, con la quale il Geom. Campanella Angelo, dipendente comunale con contratto a tempo indeterminato Cat. C1 Posizione economica C1, richiedeva al Sig. Sindaco e al Responsabile del Settore III l'autorizzazione a svolgere l'incarico extraistituzionale per svolgere le funzioni di Istruttore Tecnico del Comune di Bompensiere nel periodo che va dal 01/01/2024 al 31/12/2024, al di fuori dell'orario di lavoro per un totale di n. 12 ore settimanali;

**VISTA**, ancora, la nota del Sindaco pro tempore del Comune di Racalmuto in data 18 dicembre 2023, prot. n. 19272, con la quale si comunica al Sindaco pro tempore del Comune di Bompensiere che nulla osta ad autorizzare il dipendente Geom. Angelo Campanella a prestare la propria attività lavorativa presso lo stesso Comune, al di fuori dell'orario di servizio prestato presso l'Ente di appartenenza, datore di lavoro dello stesso, 01/01/2024 al 31/12/2024, eventualmente rinnovabile;

**VISTA** la nota prot. n. 19278 del 18/12/2023 del Responsabile del Settore III avente per oggetto: "trasmissione autorizzazione per l'utilizzo del dipendente Geom. Angelo Campanella, per lo svolgimento di orario aggiuntivo presso il comune di Bompensiere";

**ATTESO** che le previsioni normative, in linea con i principi generali del D. Lgs. n. 165/2001, mirano essenzialmente a razionalizzare le risorse finanziarie e umane nel pubblico impiego mediante la flessibilità organizzativa del lavoro; il D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 ha modificato ed integrato il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

**CONSIDERATO** che tale previsione è disciplinata dall'ordinamento generale del pubblico impiego che nell'ottica dell'attenuazione del vincolo di esclusività della prestazione riconosce ai lavoratori a tempo parziale la possibilità di svolgere attività lavorativa per altri enti, previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, ai lavoratori (art. 53, comma 1, d.lgs. n.165/2001); per gli enti locali l'art. 1 comma 58-bis della legge n. 662/1996;

**Considerato** che la richiesta del Comune di Bompensiere può essere accettata, anche in ossequio al principio di leale collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni;

**Dato atto** che, in esecuzione del presente atto non viene a determinarsi alcun incremento di spesa per il Comune di Racalmuto in quanto ogni spesa prevista dalla convenzione per l'utilizzo del dipendente sarà a totale carico del Comune di Bompensiere, il quale si farà carico della spesa relativa all' integrazione oraria per n. 12 ore settimanali;

**Preso atto** dell'orientamento espresso da numerose deliberazioni della Corte dei conti ( ex multis Corte dei Conti Piemonte n. 57/2011/PAR del 26 maggio 2011, Corte dei Conti Toscana n. 198/20 II/PAR del 13 settembre 2011, Corte dei Conti Campania n. 496/2020 del 20 dicembre 2011), secondo il quale il semplice incremento orario , che non comporti una trasformazione in un contratto a tempo pieno, non va considerato quale nuova assunzione;

#### **RICHIAMATI:**

- la previsione di cui all'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 che dispone *“i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (...) le unioni di comuni (...) possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza”*;
- l'art. 92, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 il quale recita *“gli Enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o*

*parziale, nel rispetto della disciplina in materia. I dipendenti degli Enti locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri enti”;*

- l'orientamento applicativo ARAN del 7 luglio 2005 secondo il quale un ente locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro ente locale, purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 1 del T.U.E.L. e siano rispettate le previsioni di cui all'art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004;
- il parere del Consiglio di Stato, sezione prima n. 2141/2005 del 25 maggio nel quale così si esprime: *“l'art. 1, comma 557 della legge 311/2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali e, in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due Amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale”;*
- la circolare n. 2 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per le Autonomie – che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che *“gli Enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro”* anche utilizzando il modulo procedimentale mutuato dall'art. 30 del D. Lgs. 267/2000;
- il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell'art. 1, comma 557 della legge 311/2004;
- le disposizioni di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 in base al quale *“gli impieghi pubblici non sono cumulabili, salvo eccezioni stabilite da leggi speciali”;*
- l'art. 1 comma 58-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662 *“misure di razionalizzazione della finanza pubblica”* il quale consente, ai soli dipendenti di enti locali, di esercitare due o più rapporti di lavoro a tempo parziale *“fermo restando la valutazione in concreto dei singoli casi di conflitto di interesse..... I dipendenti degli Enti locali possono svolgere prestazione per conto di altri enti previa autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza”;*

**DATO ATTO** che il dipendente ha manifestato la sua disponibilità all'espletamento dell'attività lavorativa ulteriore presso il Comune di Bompensiere;

**VISTE** le dichiarazioni di notorietà rilasciate dal dipendente interessato, agli atti d'ufficio;

**DATO ATTO** che sulla base della legislazione emerge che nulla osta allo svolgimento di più servizi a scavalco per il personale part time, stante che tale possibilità di servizio a scavalco autorizzabile per i dipendenti a tempo pieno dei comuni, a maggior ragione appare autorizzabile per il personale part time il quale addirittura può svolgere due rapporti di lavoro part time contrattualizzati con due Enti, sempre che l'utilizzo sia consentito per esigenze temporanee ed eccezionali, e sussista l'autorizzazione del Comune presso il quale il dipendente presta servizio a tempo indeterminato parziale e che le modalità operative siano regolate in atto convenzionale fra l'Ente di appartenenza ed Ente utilizzatore;

**Che** a sostegno della possibilità di utilizzo di un dipendente part time con un secondo rapporto di lavoro in un'altra pubblica amministrazione il **PARERE ARAN RAL 358** che al fine di rispondere al quesito posto riferito al rapporto di lavoro part time superiore al 50%, come il caso in esame, precisa che si applica il regime generale delle incompatibilità previsto dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, che vieta il cumulo di impieghi fatto salvo che i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, per i consorzi tra Enti Locali gerenti servizi a rilevanza industriale, per le comunità mondane e le unioni di comuni dall'art. 1, comma 557, della L. n. 311/2004;

**RICHIAMATA** la seguente normativa vigente:

- D. Lgs. n. 267/2000, avente ad oggetto "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*", con particolare attenzione all'art. 107 "*Funzioni e responsabilità della dirigenza*";
- D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, e ss.mm.ii., recante: "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";
- D. Lgs. n. 118/2011, recante: "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*";
- D. L. n. 78/2010, avente ad oggetto: "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*", recante "*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*";

- D. Lgs. n. 33/2013, recante: *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”*, in particolare riferimento all’art. 23 *“Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi”*;
- D. Lgs. n. 97/2016, recante: *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*;
- la legge regionale (SICILIA) 21 maggio 2019, n. 7, e ss.mm.ii., recante: *“Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa”*;
- la legge regionale (SICILIA) 25 maggio 2022, n. 13, con la quale sono state apportate significative innovazioni in materia di obbligo di pubblicazione degli atti nei siti istituzionali degli enti locali;

## **VISTI**

lo Statuto Comunale,

Visto il vigente Regolamento Comunale;

Visto il D.Lgs. 165/2001;

Visto il D.Lgs. n.267/2000;

Nelle more della definizione della procedura di gestione associata del servizio tecnico ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 del D.Lgs. 267/2000.

## **PROPONE**

- **DI APPROVARE**, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, le motivazioni in fatto ed in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
- **DI AUTORIZZARE**, ai sensi dell’art. 1 comma 557 della L. 311/2004 e dell’art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001, il Geom. Angelo Campanella, dipendente a part-time ed indeterminato di questo Comune, categoria *“ Area degli Istruttori”*, a prestare la propria attività lavorativa a tempo determinato per n. 12 ore settimanali al di fuori del normale orario di lavoro, per il periodo che va dal 08/01/2024 al 31/03/2024, eventualmente rinnovabili, in favore del Comune di Bompensiere;

- **DI APPROVARE** lo schema di convenzione per l'utilizzazione temporanea del Geom. Angelo Campanella allegato alla presente;
- **DI DARE ATTO** che la spesa per tale attività lavorativa aggiuntiva prestata presso il Comune di Bompensiere sarà a totale carico del medesimo Ente;
- **DI TRASMETTERE**, ciascuno per le opportune competenze, la conseguente determinazione della presente proposta al Comune di Bompensiere, al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria del Comune di Racalmuto e al dipendente interessato;
- **DI DARE ATTO** che:
  - ⇒ si assolve agli obblighi di pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Racalmuto;
  - ⇒ si assolve agli obblighi di pubblicazione dettati dalle normative regionali di riferimento nella sezione del sito internet istituzionale denominata: "*Obblighi di pubblicazione Regione Siciliana*";
  - ⇒ si assolve agli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. 33/2013, così come modificato dal D. Lgs. 97/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sezione "*Amministrazione trasparente*", sotto sezione "*Provvedimenti*".

Il Responsabile del procedimento

*Mendolia Pasquale*



*Sulla presente proposta di deliberazione si esprime ai sensi dell'art, 49 co.1 ( e art. 53 L. 142/90 recepita dalla L.R. 48/91) e 147 bis c. 1 D.Lgs. 267/2000, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.*

Il Responsabile di P.O. II Settore

Sardo Viscuglia Salvatore



*Sulla presente proposta di deliberazione si esprime ai sensi dell'art, 49 co.1 ( e art. 53 L. 142/90 recepita dalla L.R. 48/91) e 147 bis c. 1 D.Lgs. 267/2000, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.*

Il Responsabile di P.O. II Settore

Sardo Viscuglia Salvatore



## LA GIUNTA COMUNALE

**Vista** la legge 08/06/1990 n. 142, recepita dalla Regione Sicilia con L.R. 11/12/1991, n. 48;

**Vista** la L.R. 3/12/1991 n.44;

**Dato atto che** sulla proposta presa in esame, ai sensi e per gli effetti dell' art. 23 della L.142/1990 n. 142, recepita dall' art. 1,co.1 lettera i) della L.R. 48/1991, sostituito dall' art. 12 della L.R. n.30/2000, nonché dell' art. 49 del D.Lgs. n.267/2000e s.m.s., è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;

**Visti:**

il D.Lgs. n. 165/2001;

il D.Lgs. 267/2000;

lo Statuto Comunale;

il vigente Regolamento degli uffici e dei servizi;

Ad unanimità di voti espressi palesemente:

### DELIBERA

- **DI APPROVARE**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, le motivazioni in fatto ed in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
- **DI AUTORIZZARE**, ai sensi dell'art. 1 comma 557 della L. 311/2004 e dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001, il Geom. Angelo Campanella, dipendente a part-time ed indeterminato di questo Comune, categoria " Area degli Istruttori", a prestare la propria attività lavorativa a tempo determinato per n. 12 ore settimanali al di fuori del normale orario di lavoro, per il periodo che va dal 08/01/2024 al 31/03/2024, eventualmente rinnovabili, in favore del Comune di Bompensiere;
- **DI APPROVARE** lo schema di convenzione per l'utilizzazione temporanea del Geom. Angelo Campanella allegato alla presente;
- **DI DARE ATTO** che la spesa per tale attività lavorativa aggiuntiva prestata presso il Comune di Bompensiere sarà a totale carico del medesimo Ente;
- **DI TRASMETTERE**, ciascuno per le opportune competenze, la conseguente determinazione della presente proposta al Comune di Bompensiere, al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria del Comune di Racalmuto e al dipendente interessato;
- **DI DARE ATTO** che:
  - ⇒ si assolve agli obblighi di pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Racalmuto;

- ⇒ si assolve agli obblighi di pubblicazione dettati dalle normative regionali di riferimento nella sezione del sito internet istituzionale denominata: “*Obblighi di pubblicazione Regione Siciliana*”;
- ⇒ si assolve agli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. 33/2013, così come modificato dal D. Lgs. 97/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell’Ente, sezione “*Amministrazione trasparente*”, sotto sezione “*Provvedimenti*”.

**LA GIUNTA COMUNALE  
DELIBERA**

**Di** dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 134 co.4 del T.U.EE.LL. e dell’ art. della L.R. 44/91.

**CONVENZIONE PER L'UTILIZZAZIONE TEMPORANEA DEL GEOMETRA ANGELO CAMPANELLA, DIPENDENTE DEL COMUNE DI RACALMUTO, PRESSO IL COMUNE DI BOMPENSIERE, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557, DELLA LEGGE N. 311/2004**

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, con la presente convenzione

**TRA**

il Comune di RACALMUTO, rappresentato dal Responsabile pro tempore del Settore II, \_\_\_\_\_, che agisce in nome, per conto e nell'interesse esclusivo dell'Ente, \_\_\_\_\_  
E

il Comune di BOMPENSIERE, rappresentato dal Responsabile pro tempore dell'Area Amministrativa, Sig. \_\_\_\_\_, che agisce in nome, per conto e nell'interesse esclusivo dell'Ente.

**PREMESSO** che:

- l'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004 prevede che *“I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza”*;
- a tal proposito, il Sindaco pro tempore del Comune di Bompensiere, con nota acclarata al protocollo generale dell'Ente al n. 19120 in data 14 dicembre 2023, era a richiedere al Sindaco del Comune di Racalmuto il rilascio di autorizzazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 557, della L. 311/2004 e dall'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001, per il Sig. Angelo CAMPANELLA, dipendente del Comune di Racalmuto, Area degli Istruttori (ex Categoria “C”, Posizione Economica “C/1”, Profilo professionale: Istruttore tecnico), a prestare la propria attività lavorativa in orario aggiuntivo presso questo Comune, da espletarsi al di fuori dell'orario di servizio prestato presso l'Ente di appartenenza, nella misura di complessive n. 12 ore settimanali, nel periodo che va dal \_\_\_\_\_ sino al \_\_\_\_\_, eventualmente rinnovabile;
- con nota prot. n. 19272 del 18 dicembre 2023, il Sindaco pro tempore del Comune di Racalmuto era a comunicare al Comune di Bompensiere che nulla osta ad autorizzare il dipendente geom. Angelo CAMPANELLA a prestare la propria attività lavorativa presso il Comune di Bompensiere, al di fuori dell'orario di servizio prestato presso l'Ente di appartenenza, datore di lavoro del medesimo dipendente, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, eventualmente rinnovabile;
- con la deliberazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, recante: *“Autorizzazione all'utilizzazione del dipendente geom. Angelo CAMPANELLA in favore del Comune di Bompensiere per lo svolgimento in orario aggiuntivo ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 Periodo dal 08 gennaio al 31 marzo 2024 – approvazione schema di convenzione”*, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta del Comune di Racalmuto era a approvare, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, l'utilizzo del Geom. Angelo Campanella, dipendente del Comune di Racalmuto, Area degli Istruttori (ex Categoria “C”, Posizione Economica “C/1”, Profilo professionale: Istruttore tecnico), presso il Comune di Bompensiere, assegnandolo all'Area III – Tecnica Ambientale, per n. 12 ore settimanali, eventualmente rinnovabile;
- il Comune di Bompensiere, con deliberazione della giunta comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge, era a autorizzare, ex dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/004, l'utilizzo del Sig. Angelo CAMPANELLA, dipendente del Comune di Racalmuto, Area degli Istruttori (ex Categoria “C”, Posizione Economica “C/1”, Profilo professionale: Istruttore tecnico), presso questo Comune di Bompensiere, assegnandolo all'Area III – Tecnico Ambientale, per far fronte ad inderogabili esigenze istituzionali di questo Comune, per 12 ore settimanali, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della relativa convenzione, sino al 31 marzo 2024, eventualmente rinnovabile;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

Le Parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

#### **ART. 1**

Il Comune di Racalmuto autorizza il proprio dipendente a tempo indeterminato Sig. Angelo CAMPANELLA, Area degli Istruttori (ex Categoria "C", Posizione Economica "C/1", Profilo professionale: Istruttore tecnico), a svolgere la propria attività presso il Comune di Bompensiere, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, con il consenso del dipendente interessato che, a tal fine, controfirma la presente convenzione, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della presente convenzione sino al 31 marzo 2024, per un tempo di lavoro pari a 12 (dodici) ore settimanali, oltre all'orario settimanale d'obbligo svolto presso il Comune di appartenenza.

#### **ART. 2**

La convenzione potrà cessare in qualsiasi momento per mutuo consenso formalmente espresso da entrambi i Comuni, per recesso unilaterale di un solo Ente, ovvero, per volontà manifestata dal dipendente interessato.

La cessazione del rapporto convenzionale avrà decorrenza dal quindicesimo giorno successivo alla comunicazione di recesso.

#### **ART. 3**

Il servizio oggetto della presente convenzione dovrà svolgersi, con contenuto professionale ascrivibile alla categoria e profilo di appartenenza, presso il Comune di Bompensiere e in relazione alle esigenze organizzative dello stesso, senza creare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro con il Comune di Racalmuto.

L'articolazione dell'orario di lavoro presso il Comune di Bompensiere sarà concordata dal dipendente autorizzato direttamente con il Comune utilizzatore.

L'attività lavorativa del dipendente Sig. Angelo CAMPANELLA avverrà alle seguenti condizioni:

- nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata media dell'orario di lavoro non deve superare le quarantotto ore settimanali, secondo quanto previsto dall'art. 3 del D. Lgs. 66/2003, comprese le eventuali ore di lavoro straordinario;
- la prestazione lavorativa resa dalla dipendente a favore del Comune di Bompensiere dovrà consentire il regolare recupero delle risorse psico-fisiche del lavoratore;
- le ferie dovranno essere fruito negli stessi periodi, essendo precluso al Comune di Bompensiere di fruire delle prestazioni lavorative del dipendente quando lo stesso goda delle ferie concesse dal Comune di Racalmuto.

#### **ART. 4**

Per l'espletamento dell'incarico pari a n. 12 (dodici) ore settimanali sarà corrisposta alla dipendente la retribuzione spettante prevista per l'Area degli Istruttori (ex Categoria "C", Posizione Economica "C/1", Profilo professionale: Istruttore tecnico), del Comune di appartenenza.

Il trattamento economico, gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi e le imposte di legge per l'attività lavorativa resa a favore del Comune di Bompensiere, saranno corrisposti al dipendente mensilmente e versati direttamente da quest'ultimo Comune.

#### **ART. 5**

Le Parti convengono che tutte le informazioni, procedimenti, dati tecnici di cui il dipendente autorizzato verrà a conoscenza nello svolgimento della prestazione lavorativa oggetto della presente convenzione sono da considerarsi riservati e, pertanto, non divulgati; in tal senso il dipendente si obbliga ad adottare tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di informazioni e dati. Le Parti, altresì, dichiarano che i dati personali verranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza amministrativa e di tutela della *privacy*.

#### **ART. 6**

Le Parti, danno atto dell'insussistenza di cause ostative e/o di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, né situazioni di conflitto d'interesse, anche potenziali, nei confronti del dipendente autorizzato, la quale espressamente conferma, controfirmando la presente convenzione.

#### **ART. 7**

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali vigenti in materia di personale degli EE.LL..

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso a termini di legge.

#### **ART. 8**

Le parti sottoscrivono la presente convenzione in segno di benessere ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni in essa disciplinate.

La presente convenzione, che si compone n. 4 pagine, viene redatta in triplice originale di cui una rilasciata al Comune di Racalmuto per il tramite del Responsabile pro tempore del Settore II, Sig. \_\_\_\_\_, una consegnata al Comune di Bompensiere per il tramite del Responsabile pro tempore dell'Area Amministrativa, Sig. \_\_\_\_\_, e una trattenuta dal dipendente interessato.

Letto, confermato e sottoscritto.

| Per il Comune di Racalmuto | Per il Comune di Bompensiere |
|----------------------------|------------------------------|
|                            |                              |

Per espressa accettazione:

**Il dipendente autorizzato**

(Sig. Angelo CAMPANELLA)

Allegati:

- Codice di Comportamento Integrativo, approvato con la deliberazione della giunta comunale n. 32 del 22 aprile 2022, esecutiva ai sensi di legge.

Le parti costituite, ai sensi e per gli effetti dell'art.1341 del Codice Civile, approvano e sottoscrivono espressamente i su riportati articoli: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della presente convenzione.

| Per il Comune di Racalmuto | Per il Comune di Bompensiere |
|----------------------------|------------------------------|
|                            |                              |

Per espressa accettazione:

**Il dipendente autorizzato**

(Sig. Angelo CAMPANELLA)

Dopo la lettura e conferma il verbale viene sottoscritto.

LA GIUNTA COMUNALE  
Arch. Vincenzo Maniglia

  
\_\_\_\_\_

VICÉ  
IL/SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Roberta Marotta LETIZIA G. DI NARO

  
\_\_\_\_\_

L'ASSESSORE ANZIANO

Ing. Angelo Cutaia

  
\_\_\_\_\_

**COMUNE DI RACALMUTO**  
**Libero Consorzio Comunale di Agrigento**  
**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**  
Il Segretario Generale

su conforme dichiarazione del messo comunale

**CERTIFICA**

Che il presente atto è stato pubblicato

all'Albo Pretorio on-line dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

per 15 giorni consecutivi e che contro di essa non è pervenuto reclamo e/o opposizione alcuna.

Racalmuto, li \_\_\_\_\_

Il Messo comunale

Il Segretario Generale

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 08-01-2024 ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91;

Racalmuto, li 08-01-2024 <sup>VICÉ</sup> Il Segretario Generale   
\_\_\_\_\_